

**DELIBERAZIONE 1 MARZO 2018
113/2018/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEL CORRISPETTIVO DI
REINTEGRAZIONE DEI COSTI PER LE UNITÀ TERMOELETTRICHE ESSENZIALI PER LA
SICUREZZA DEL SISTEMA GAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1009^a riunione del 1 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del MSE 13 settembre 2013 (di seguito: decreto 13 settembre 2013);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- l'Allegato A al parere 28 dicembre 2012, 584/2012/I/eel, come successivamente integrato e modificato (di seguito: parere 584/2012/I/eel);
- il parere dell'Autorità 8 ottobre 2013, 439/2013/I/gas (di seguito: parere 439/2013/I/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 615/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 615/2013/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2015, 92/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 92/2015/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 1 ottobre 2013, prot. Autorità 31538, 1 ottobre 2013 (di seguito: comunicazione Terna 1 ottobre 2013);
- la comunicazione del MSE del 10 ottobre 2013, prot. Autorità 32847 dell’11 ottobre 2013 (di seguito: comunicazione MSE 10 ottobre 2013);
- la comunicazione di Terna del 30 dicembre 2013, prot. Autorità 236, 7 gennaio 2014 (di seguito: comunicazione Terna 30 dicembre 2013);
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.a. (di seguito: Enel Produzione) del 9 agosto 2016, prot. Autorità 23266, 17 agosto 2016 (di seguito: comunicazione Enel Produzione).

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 38*bis*, comma 1, del decreto-legge 83/12, prevede che, al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas e garantire la sicurezza delle forniture di energia elettrica a famiglie e imprese, il MSE, sulla base degli elementi evidenziati dal Comitato per l’emergenza gas e da Terna, entro il 31 luglio di ogni anno individui con proprio decreto:
 - le esigenze di potenza produttiva, alimentabile con olio combustibile e con altri combustibili diversi dal gas naturale, di cui garantire la disponibilità;
 - le procedure atte ad identificare, nei successivi trenta giorni e secondo criteri di trasparenza e di contenimento degli oneri, gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW destinati a far fronte ad emergenze nel successivo anno termico;
- l’art. 38*bis*, comma 5, del decreto-legge 83/12, stabilisce che l’Autorità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, definisca le modalità per il dispacciamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per i medesimi impianti, quali oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale, in analogia a quanto previsto per la reintegrazione dei costi degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico;
- con decreto 13 settembre 2013, il MSE ha individuato, per l’anno termico 2013/2014, le procedure atte ad identificare gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW destinati a far fronte ad emergenze gas;
- l’art. 1, comma 2, del decreto 13 settembre 2013, prevede che, al fine di definire la lista delle unità di produzione che possano essere utilizzate in caso di emergenza gas, Terna inviti tutti i gestori di unità di produzione alimentabili con combustibili diversi dal gas naturale e con potenza termica nominale superiore a

- 300 MW a presentare, entro il giorno 24 settembre 2013, un'offerta di disponibilità ad effettuare il servizio di contenimento dei consumi di gas;
- l'art. 1, comma 4, del decreto 13 settembre 2013, qualifica il suddetto servizio di contenimento dei consumi di gas come un impegno non rinunciabile a garantire l'entrata in produzione delle summenzionate unità al livello di massima capacità operativa entro 48 ore dalla chiamata in esercizio e per il solo periodo di tempo necessario al superamento di situazioni di emergenza gas, fino a un massimo di quattro settimane, anche non consecutive, nel periodo 1 gennaio – 31 marzo 2014; ogni unità selezionata per la fornitura di tale servizio è qualificata come unità essenziale per la sicurezza del sistema gas;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto 13 settembre 2013, l'offerta presentata dai gestori interessati a fornire il servizio di contenimento dei consumi di gas indica, tra l'altro, il corrispettivo richiesto per la remunerazione del costo fisso dei gruppi offerti, da corrispondere per la sola disponibilità dell'impianto, garantita nel periodo 1 gennaio - 31 marzo 2014, e il costo variabile in caso di chiamata in esercizio;
 - l'art. 1, comma 8, del decreto 13 settembre 2013, prevede che Terna, entro la data del 30 settembre 2013, verificati i dati tecnici delle unità e il risparmio potenziale equivalente di gas derivante dall'attivazione di ciascuna di esse, determini una lista delle unità di produzione per cui è stata presentata l'offerta di cui al comma 2 (di seguito: lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas), ordinate secondo specifici criteri;
 - l'art. 1, comma 9, del decreto 13 settembre 2013, prescrive a Terna di trasmettere la suddetta lista al MSE e all'Autorità indicando ogni elemento utile per valutare l'effettiva capacità di tali unità di fornire il servizio;
 - l'art. 1, comma 10, del decreto 13 settembre 2013, prevede che la lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas sia approvata dal MSE, sentita l'Autorità, e comunicata da Terna ai titolari dei relativi impianti;
 - l'art. 1, comma 11, del decreto 13 settembre 2013, stabilisce che l'Autorità definisca le modalità per il dispacciamento dell'energia elettrica prodotta dalle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas e le modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per le medesime;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 12, del decreto 13 settembre 2013, l'Autorità procede altresì alla verifica del costo fisso effettivo di ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas; qualora detto costo sia inferiore al corrispettivo fisso oggetto dell'offerta presentata a Terna nell'ambito della procedura competitiva per la selezione della capacità per il servizio di contenimento dei consumi, il riconoscimento dei costi è limitato al solo costo fisso accertato;
 - con la comunicazione Terna 1 ottobre 2013, Terna ha trasmesso al MSE e all'Autorità una lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas, segnalando di aver verificato positivamente la sussistenza dei requisiti di ammissione, di cui all'art. 1 del decreto 13 settembre 2013, e l'assenza di vincoli operativi tali da limitare la capacità di fornire il servizio offerto;

- con la comunicazione MSE 10 ottobre 2013, il MSE ha indicato le unità essenziali per la sicurezza del sistema gas per l'anno termico 2013/2014, sulle quali l'Autorità aveva preventivamente espresso il proprio parere favorevole con il parere 439/2013/I/gas;
- in relazione agli anni termici 2013/2014 e seguenti, l'Autorità, con la deliberazione 615/2013/R/eel, ha, tra l'altro:
 - delineato la disciplina di regime per il dispacciamento e il riconoscimento dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas;
 - definito le modalità di determinazione del costo variabile e del costo fisso da riconoscere alle predette unità;
 - stabilito che alle menzionate unità sia riconosciuto uno specifico corrispettivo calcolato con i medesimi criteri previsti per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione *ex* deliberazione 111;
- nella deliberazione 615/2013/R/eel e nel prosieguo del presente provvedimento, con la locuzione "periodo di criticità" si intende, per ciascun anno termico, il periodo 1 gennaio – 31 marzo, che corrisponde al periodo nel quale i titolari delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas sono tenuti ad assicurare la disponibilità delle stesse;
- con la comunicazione Terna 30 dicembre 2013, Terna ha trasmesso all'Autorità, per approvazione, uno schema di contratto per il servizio di contenimento dei consumi di gas; detto schema è stato approvato dall'Autorità, ai sensi dell'art. 9 della deliberazione 615/2013/R/eel.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con riferimento al primo anno termico di applicazione del decreto-legge 83/12 (2012/2013), il parere 584/2012/I/eel, come da ultimo integrato dalla deliberazione 92/2015/R/eel, indica, tra l'altro, i criteri di dettaglio, anche di natura procedurale, per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione dei costi per le unità termoelettriche incluse nella lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas; a tal fine, nel menzionato parere sono esplicitati gli adattamenti della disciplina della reintegrazione dei costi, di cui all'articolo 65 della deliberazione 111, necessari per tenere conto delle peculiarità della reintegrazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas, quali, ad esempio, il fatto che il periodo rispetto al quale avviene il riconoscimento del corrispettivo per dette unità è diverso dal periodo tipicamente adottato nell'ambito della disciplina della reintegrazione *ex* deliberazione 111.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione Enel Produzione, l'omonimo utente del dispacciamento ha richiesto il riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, con riferimento all'*intero* anno termico 2013/2014, per le unità nella sua disponibilità incluse

nella lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas approvata dal MSE con la comunicazione MSE 10 ottobre 2013.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rigettare l'istanza di reintegrazione avanzata da Enel Produzione con l'omnima comunicazione, in quanto, tra l'altro:
 - è stata formulata sul presupposto che, ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas, rilevino i relativi costi e ricavi riferiti all'*intero* anno termico 2013/2014; ciò non risulta coerente con il combinato disposto dell'art. 38*bis* del decreto-legge 83/12 e dell'art. 1 del decreto 13 settembre 2013 (in particolare, commi 4 e 6), dal quale si evince che, a fronte di un servizio che è limitato al periodo 1 gennaio – 31 marzo 2014, i costi e i ricavi effettivi rilevanti per la reintegrazione siano quelli attinenti al periodo medesimo;
 - nell'elaborazione dell'istanza, sono stati applicati parzialmente - sebbene si prestassero a un'adozione analogica - i criteri di dettaglio che, con il parere 584/2012/I/eel come modificato dalla deliberazione 92/2015/R/eel, sono stati definiti per il calcolo del corrispettivo di reintegrazione per l'anno termico 2012/2013;
- delineare i criteri di dettaglio, anche di natura procedurale, per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione dei costi per le unità termoelettriche incluse nella lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas approvata dal MSE con la comunicazione MSE 10 ottobre 2013, al fine di agevolare il relativo utente del dispacciamento nella riformulazione dell'istanza per il riconoscimento del corrispettivo sopra richiamato e Terna nelle attività di verifica del margine di contribuzione;
- definire i criteri di dettaglio menzionati al precedente alinea secondo la seguente impostazione:
 - estendendo espressamente all'anno termico 2013/2014 la validità dei criteri di dettaglio per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione previsti per l'anno termico 2012/2013, ad eccezione delle disposizioni sull'acconto semestrale del corrispettivo di reintegrazione; l'esclusione della possibilità di avanzare istanza di acconto semestrale deriva dal fatto che il corrispettivo relativo alle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas nell'anno termico 2013/2014 si riferisce a un periodo trimestrale;
 - prevedendo specifici criteri per la ripartizione dei costi indiretti tra le diverse unità di un determinato impianto di produzione, così da tenere conto del fatto che, a differenza dell'anno termico 2012/2013, nell'anno termico 2013/2014 si è verificata la fattispecie dell'impianto considerato essenziale per la sicurezza del sistema gas soltanto rispetto ad alcune delle sue unità di produzione;

- prevedere che Enel Produzione possa riformulare l'istanza di reintegrazione, applicando la deliberazione 615/2013/R/eel come integrata dal presente provvedimento

DELIBERA

1. di rigettare l'istanza di reintegrazione avanzata da Enel Produzione con l'ominima comunicazione, per le motivazioni esplicitate in premessa;
2. di stabilire che Enel Produzione possa riformulare l'istanza di reintegrazione con riferimento alle proprie unità essenziali per la sicurezza del sistema gas nell'anno 2013/2014, applicando la deliberazione 615/2013/R/eel come integrata dal presente provvedimento;
3. dopo il comma 8.1 della deliberazione 615/2013/R/eel sono aggiunti i commi seguenti: “
 - 8.2 Ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione dei costi relativo al periodo di criticità dell'anno termico 2013/2014, le unità essenziali per la sicurezza del sistema gas sono soggette alle stesse disposizioni contenute nei commi della deliberazione 111/06 sotto elencati, modificate e integrate come indicato di seguito, e ai commi da 8.3 a 8.9 del presente provvedimento:
 - a) il comma 64.11, attribuendo alla componente di cui alla lettera e) del comma medesimo un valore pari a 10 euro/MWh;
 - b) il comma 64.12;
 - c) i commi 64.13 e 64.20, utilizzando i dati consuntivi relativi all'anno 2013;
 - d) i commi 64.14 e 64.16, calcolando la valorizzazione standard di cui al punto b.1) del comma 64.12, lettera b), per ogni giorno, come media aritmetica delle seguenti quotazioni:
 - se giornaliera, le quotazioni della settimana che include il periodo rilevante considerato; nel caso in cui non siano disponibili una o più quotazioni giornaliere, per il calcolo della media, si applicano le quotazioni disponibili; nel caso in cui non siano disponibili tutte le quotazioni giornaliere previste, il calcolo è effettuato con le quotazioni giornaliere dell'ultima settimana con riferimento alla quale risulta disponibile almeno una quotazione giornaliera;
 - se settimanali o con frequenza inferiore, l'ultima quotazione disponibile alla fine della settimana che include il periodo rilevante considerato;
 - e) i commi 64.16.1, ultimo capoverso, e 64.16.2, applicando, per la conversione in euro di una quotazione che non è giornaliera, la media aritmetica dei valori giornalieri dei tassi di cambio nei giorni della settimana che include il periodo rilevante considerato;
 - f) il comma 64.17.1, selezionando ed elaborando le quotazioni secondo la metodologia di cui alle precedenti lettere d) ed e);

- g) il comma 64.18 (i commi 64.18.1, 64.18.2 e 64.18.3 esclusi), applicando le percentuali previste per l'anno 2014 dal comma 77.16, lettera h);
- h) i commi 64.19 e 64.19.3, applicando il valore del parametro P_{EUA} calcolato con riferimento al periodo di criticità;
- i) i commi 64.19.1, prorogando il termine di cui alla lettera c) del medesimo comma al decimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente comma;
- j) il comma 64.21, applicando, ai fini della determinazione del valore standard, i prezzi dei certificati verdi utilizzabili per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99 e scambiati durante il periodo di criticità;
- k) il comma 64.22, applicando gli standard per l'anno 2014 relativi alle categorie tecnologia-combustibile di cui al combinato disposto dei commi 77.3 e 77.14;
- l) il comma 64.23, utilizzando i consumi effettivi comunicati a Terna ai sensi dell'art. 8 della deliberazione ARG/elt 115/08; a questo fine, se i dati rilevanti sui consumi effettivi comunicati ai sensi della citata deliberazione presentano una granularità temporale inferiore alla granularità del periodo rilevante (es. giornaliera o settimanale), si ipotizza che il consumo effettivo dei combustibili sia stato distribuito uniformemente nei periodi rilevanti dell'arco temporale cui si riferisce la comunicazione;
- m) il comma 64.32, con riferimento al periodo di criticità;
- n) il comma 65.3, esclusivamente per la valorizzazione delle offerte accettate ai fini del riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, con riferimento al periodo di criticità;
- o) il comma 65.3.2, ad esclusione dell'ultimo capoverso;
- p) il comma 65.3.3, facendo salvo il comma 65.3.5; qualora siano accettate, le offerte sul mercato del servizio del dispacciamento sono valorizzate, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione relativo al periodo di criticità:
 - p.1) in caso di offerta di vendita, al maggiore tra il costo variabile riconosciuto e il prezzo riconosciuto per l'offerta accettata;
 - p.2) in caso di offerta di acquisto, al minore tra il costo variabile riconosciuto e il prezzo riconosciuto per l'offerta accettata;
- q) il comma 65.3.5;
- r) il comma 65.3.6, stabilendo che l'utente del dispacciamento riceva i parametri tipici da Terna entro dieci (10) giorni dall'entrata in vigore del presente comma, con riferimento alle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas nella sua disponibilità;
- s) il comma 65.3.7, prevedendo che l'utente del dispacciamento eserciti la facoltà prevista dal comma medesimo entro venti (20) giorni dall'entrata in vigore del presente comma;

- t) il comma 65.3.8, stabilendo che l'Autorità riceva la proposta da Terna entro trenta (30) giorni dall'entrata in vigore del presente comma;
- u) il comma 65.4;
- v) i commi 65.5 e 65.6, applicando i valori di ciascun parametro calcolati con riferimento al periodo di criticità; il valore del parametro Qa è pari a un quarto del numero annuo di quote di emissione assegnate in relazione all'unità considerata per l'anno 2014;
- w) i commi da 65.7 a 65.8., effettuando i calcoli con riferimento al periodo di criticità;
- x) il comma 65.8.1;
- y) i commi 65.9 e 65.10, effettuando i calcoli con riferimento al periodo di criticità;
- z) il comma 65.10.1, limitatamente al periodo di criticità ed effettuando i calcoli del costo variabile riconosciuto medio con riferimento al medesimo periodo;
- aa) i commi da 65.13 a 65.15, tenendo conto che l'importo considerato per la determinazione dei costi fissi riconosciuti è pari, per ciascuna immobilizzazione, a una quota del valore di cui al comma 65.15, definita in funzione del minore tra il numero di giorni del periodo di criticità nell'anno 2014 e la durata dell'ammortamento del cespite nell'ambito del predetto numero di giorni;
- bb) il comma 65.17;
- cc) il comma 65.19, tenendo conto che l'importo considerato per la determinazione dei costi fissi riconosciuti è pari a una quota del valore di cui al comma 65.19, definita in funzione del numero di giorni del periodo di criticità nell'anno 2014;
- dd) il comma 65.20;
- ee) il comma 65.22, effettuando il confronto tra il valore medio storico di indisponibilità relativo al triennio 2011-2013 e il valore minore tra la percentuale di indisponibilità nell'anno 2014 e la percentuale di indisponibilità nel periodo di criticità; entro trenta (30) giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, per una o più unità nella propria disponibilità, l'utente interessato può richiedere a Terna che sia modificata la metodologia di determinazione del tasso di indisponibilità medio storico e/o del tasso di indisponibilità oggetto di confronto con il citato tasso storico, esplicitando le motivazioni della richiesta e fornendo elementi sufficienti, oggettivi e verificabili; Terna effettua l'invio all'Autorità di cui al comma 65.22 entro sessanta (60) giorni dall'entrata in vigore del presente comma, presentando la propria proposta in relazione alle eventuali richieste avanzate dall'utente interessato in tema di tassi di indisponibilità;
- ff) il comma 65.26, effettuando il calcolo con riferimento al periodo di criticità e, fatta comunque salva la facoltà di cui al comma 65.27, applicando il criterio di cui al comma 65.26, lettera b), anche ai fini della determinazione

della quota parte dei costi indiretti, delle spese generali e dei ricavi indiretti da attribuire a ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas;

- gg) il comma 65.27;
- hh) il comma 65.28, limitatamente al periodo di criticità e prevedendo che l'invio della documentazione da parte dell'utente interessato avvenga entro centoventi (120) giorni dall'entrata in vigore del presente comma;
- ii) il comma 65.29;
- jj) il comma 65.33, prevedendo che l'invio dei dati da parte del Gestore dei mercati energetici avvenga entro trenta (30) giorni dall'entrata in vigore del presente comma e che i citati dati si riferiscano al periodo di criticità;
- kk) il comma 65.34, prevedendo che la verifica da parte di Terna riguardi i documenti di cui al comma 65.28 e abbia come riferimento le disposizioni del presente allegato;
- ll) il comma 77.16, lettere a), b), d), e) ed f), salvo quanto previsto al successivo comma 8.3.

8.3 Fatte salve le facoltà di cui al comma 8.5, sono confermati, ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto per la reintegrazione, i criteri di determinazione dei valori, di cui al comma 64.12, lettere b.1) e b.2), che l'Autorità ha confermato per l'anno 2014 ai sensi del comma 77.15 o approvato per lo stesso anno a seguito di specifica istanza avanzata dall'utente del dispacciamento interessato ai sensi del comma 64.30, lettera b).

8.4 Dal decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente comma, Terna si rende disponibile a fornire le seguenti informazioni su ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas al relativo utente del dispacciamento:

- a) la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione, individuata in base ai dati di cui dispone Terna in relazione all'anno 2013;
- b) il rendimento di cui al comma 64.13 della deliberazione 111/06, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 della stessa deliberazione e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 della citata deliberazione se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 della deliberazione 111/06; in caso contrario, il rendimento e/o lo standard di emissione e/o il costo standard per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione.

Ciascun utente del dispacciamento ha titolo a ricevere da Terna le informazioni sopra richiamate esclusivamente nel caso in cui siano riferite a unità che sono nella disponibilità dell'utente medesimo.

8.5 Entro venti (20) giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, ciascun utente del dispacciamento che dispone di unità essenziali per la sicurezza del sistema gas:

- a) con riferimento ai combustibili che alimentano le unità medesime nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16

della deliberazione 111/06, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale;

- b) con riferimento a una o più delle menzionate unità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- c) comunica a Terna, rispetto al periodo di criticità e per ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas, la produzione soggetta all'obbligo dei certificati verdi, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99, e, al netto degli autoconsumi di produzione, la produzione di energia elettrica.

8.6 L'eventuale comunicazione di dati tecnico-economici da parte dell'utente del dispacciamento è soggetta, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui ai commi da 65.23 a 65.25 della deliberazione 111/06. La suddetta comunicazione è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante e resa nelle forme e con gli effetti di cui agli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

8.7 Qualora l'utente del dispacciamento non effettui la comunicazione di cui al comma 8.5, lettera c), l'intera produzione cui si riferisce la mancata comunicazione è considerata, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, esentata dall'obbligo dei certificati verdi, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99.

8.8 Entro trenta (30) giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, Terna:

- a) presenta all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 8.4 per ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas;
- b) presenta all'Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dagli utenti del dispacciamento ai sensi del comma 8.5;
- c) segnala all'Autorità i casi di violazione dell'obbligo di cui al comma 8.5, lettere a) e c), e, con riferimento ai medesimi casi, propone all'Autorità una metodologia di valorizzazione per ciascuno di quei combustibili che non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16 della deliberazione 111/06 e dei relativi costi della logistica internazionale e nazionale.

Terna provvede a comunicare a ciascun utente del dispacciamento quanto approvato dall'Autorità con riferimento alle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas nella disponibilità del medesimo utente.

8.9 Qualora l'utente del dispacciamento intenda applicare criteri diversi rispetto a quelli di cui al comma 8.2, lettere aa) e cc), ai fini della determinazione della quota parte dei costi fissi da attribuire a ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas per i giorni del periodo di criticità, l'utente medesimo:

- a) li illustra all'interno della nota di commento di cui al comma 65.24, lettera c), della deliberazione 111/06, descrivendo i motivi che potrebbero giustificare l'applicazione;
 - b) presenta sia i risultati derivanti dall'applicazione dei criteri di cui al comma 8.2, lettere aa) e cc), sia quelli conseguenti all'adozione dei criteri alternativi proposti.”;
4. il presente provvedimento è trasmesso al MSE, a Terna e ad Enel Produzione;
 5. il presente provvedimento e la versione aggiornata della deliberazione 615/2013/R/eel, come risultante dalle integrazioni apportate dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni